



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Piano di emergenza esterno per stabilimenti a rischio di incidente rilevante

SINTECO LOGISTICS S.p.A.

Stabilimento di

Landriano (PV)

Anno 2026



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

INDICE

	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag.	4
	<i>Normativa nazionale e regionale</i>	Pag.	4
	<i>Direttive e Circolari</i>	Pag.	4
	INTRODUZIONE	Pag.	5
1	METODOLOGIA DI PIANIFICAZIONE E SCENARI INCIDENTALI	Pag.	5
1.1	<i>Aspetti di carattere redazionale e la metodologia di pianificazione adottata</i>	Pag.	5
1.2	<i>Gli incidenti rilevanti e le aree di danno soggette a pianificazione di emergenza: criteri per l'individuazione</i>	Pag.	6
1.3	<i>L'informazione preventiva alla popolazione</i>	Pag.	10
2	COMPETENZE DELLE ISTITUZIONI E MODELLO DI INTERVENTO	Pag.	11
2.1	<i>Ruoli e responsabilità degli Enti e delle Istituzioni</i>	Pag.	11
2.1.1	<i>Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Ambiente</i>	Pag.	11
2.1.2	<i>Regione Lombardia</i>	Pag.	12
2.1.3	<i>Prefettura</i>	Pag.	12
2.1.4	<i>Provincia</i>	Pag.	13
2.1.5	<i>Comune – Sindaco e Polizia Locale</i>	Pag.	13
2.1.6	<i>Gestore dell'azienda</i>	Pag.	14
2.1.7	<i>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</i>	Pag.	15
2.1.8	<i>Articolazione Aziendale Territoriale di Pavia (AAT)</i>	Pag.	16
2.1.9	<i>Forze di Polizia</i>	Pag.	16
2.1.10	<i>Strutture Ospedaliere</i>	Pag.	17
2.1.11	<i>Agenzia di Tutela della Salute e Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria</i>	Pag.	18
2.1.12	<i>ARPA – Dipartimento di Pavia</i>	Pag.	19
2.1.13	<i>Volontariato</i>	Pag.	19
2.1.14	<i>Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)</i>	Pag.	20
2.1.15	<i>Centro Operativo Misto (C.O.M.)</i>	Pag.	21
2.1.16	<i>Posto di Comando Avanzato (P.C.A.)</i>	Pag.	22
2.1.17	<i>Centro Operativo Comunale (C.O.C.)</i>	Pag.	22
3	GLI STRUMENTI DI ALLERTAMENTO IN AMBITO LOCALE ED I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DA SEGUIRE AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE	Pag.	23
3.1	<i>Piano dei posti di blocco</i>	Pag.	24
3.2	<i>Aree logistiche per l'emergenza – il “Posto di Comando Avanzato” e il centro di raccolta delle persone evacuate</i>	Pag.	24
4	GLI STATI DI ALLERTA E LE PROCEDURE D'INTERVENTO PER SINGOLO LIVELLO DI ALLERTA	Pag.	26
4.1	<i>Gli stati di allerta (Allegato 9 _ Schema di comunicazione A, B, C, D, E, F)</i>	Pag.	26
4.2	<i>Procedure d'intervento per singolo livello di allerta (Allegato 7 _ Numeri utili, Allegato 8 _ Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE, Allegato 9 _ Schema di comunicazione A, B, C, D, E, F, Allegato 10 _ Procedure Operative)</i>	Pag.	28
5	EFFETTI SULL'AMBIENTE DELL'INCIDENTE RILEVANTE: INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZA E SUCCESSIVA FASE DI RIPRISTINO E DISINQUINAMENTO	Pag.	31



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

5.1	Effetti ambientali connessi all'incidente rilevante	Pag.	31
5.2	Elementi ambientali vulnerabili	Pag.	33
5.3	Attività per la gestione degli effetti ambientali dell'incidente rilevante	Pag.	33
6	Principi operativi di carattere generale	Pag.	37
6.1	Procedure di messaggistica IT-Alert	Pag.	38
7	AGGIORNAMENTO DEL PIANO, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO	Pag.	39
7.1	Aggiornamento ed archiviazione della documentazione	Pag.	40
7.2	Modifica/inserimento/cancellazione delle schede aziende	Pag.	40
7.3	Aggiornamento dei dati sensibili	Pag.	40
8	GLOSSARIO	Pag.	40
ALLEGATI			
Allegato 1	Comune	Pag.	44
Allegato 1.1	Carta di Inquadramento Territoriale	Pag.	48
Allegato 1.2	Corografia	Pag.	49
Allegato 1.3	Carta delle Aree di Emergenza e degli Edifici Strategici	Pag.	50
Allegato 2	Ditta	Pag.	51
Allegato 2.1	Planimetria generale	Pag.	62
Allegato 3	Elementi territoriali e ambientali vulnerabili esposti a rischio	Pag.	63
Allegato 4	Scenari incidentali Zone a Rischio_Misure di autoprotezione	Pag.	65
Allegato 4.1	Mappa con aree di danno	Pag.	67
Allegato 4.2	Mappa con aree di danno	Pag.	68
Allegato 5	Funzioni di supporto	Pag.	69
Allegato 6	Piano Operativo per la viabilità	Pag.	73
Allegato 6.1	Planimetria dei posti blocco	Pag.	74
Allegato 7	Procedure Operative	Pag.	75



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Normativa di Riferimento

Normativa nazionale e regionale

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1° della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 settembre 2016, n. 200 – "Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105";
- D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;
- Decreto legge del 18 aprile 2019 n.32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020 n.110 "Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert";
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".
- Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile".

Direttive e Circolari

- Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche e ha introdotto il Sistema di allarme pubblico;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - Circ. n. 2/DPC/S.G.C./94 "Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – criteri per la elaborazione dei piani di emergenza approvati dal Consiglio Nazionale della Protezione Civile" datata 13 aprile 1994;
- Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Circolare n. EM 2836/24205/11 del 19 luglio 2002 "Organizzazione della risposta del C.N. Vigili del Fuoco alle emergenze di tipo chimico, biologico, nucleare e radiologico. Decontaminazione personale, indumenti, materiali ed automezzi";
- Direttiva UE 2012/18UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul "Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, aggiornata dalla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023 recante "Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert";
- Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2022 - "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna", "Linee guida per l'informazione alla popolazione" e "Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna"- ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce lo strumento a mezzo del quale il Prefetto adempie agli obblighi di pianificazione sanciti dall'art. 21 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", con specifico riguardo a quelli derivanti dallo stabilimento Toscana Gomma S.p.A. di Robbio (PV).

Il Piano ha, come obiettivi fondamentali:

- 1) il controllo e la mitigazione degli effetti prodotti dagli eventi incidentali;
- 2) la messa in atto delle misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente ed i beni dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- 3) l'informazione preventiva alla popolazione e alle Autorità locali competenti circa le procedure stabilite a tutela della pubblica incolumità;
- 4) il "ripristino ed il disinquinamento dell'ambiente".

Il piano è stato redatto in accordo alla Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2022 - "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna", "Linee guida per l'informazione alla popolazione" e "Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna".

Si fa inoltre presente che, trattandosi di stabilimento di soglia superiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015 le informazioni nonché gli scenari incidentali e le relative conseguenze assunte a riferimento per la stesura del presente piano sono quelle fornite dal Gestore nella Notifica datata 17 agosto 2021.

1. METODOLOGIA DI PIANIFICAZIONE E SCENARI INCIDENTALI

1.1 Aspetti di carattere redazionale e la metodologia di pianificazione adottata.

Il presente documento è stato redatto in base alle determinazioni assunte nel corso della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i, per l'approvazione del Piano di Emergenza Esterno della Toscana Gomma S.p.A. di Robbio (PV) alla quale hanno partecipato:

- Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima U.O. Clima, Emissioni e Agenti Fisici;
- Regione Lombardia Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile - Protezione Civile, Coordinamento del sistema del volontariato di Protezione Civile e Pianificazione Emergenza;
- Provincia - Settore tutela ambientale, promozione del territorio e sostenibilità;
- Provincia – Polizia Provinciale
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia;
- Sezione Polizia Stradale di Pavia;
- A.R.P.A.- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale –Dipartimento di Pavia;
- A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute di Pavia;
- A.A.T. di Pavia
- Comune di Robbio e i comuni afferenti al COM di Robbio (Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Confienza, Cozzo, Sant'Angelo Lomellina, Zeme);



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- Toscana Gomma S.p.A.

La prima parte del documento contiene informazioni in ordine ai criteri adottati per l'individuazione degli scenari di rischio e alle competenze, in termini generali, di ciascun ente, ufficio e comando in relazione ai predetti scenari.

La seconda parte del Piano, è formata da un insieme di allegati - corredati di idonea planimetria - che illustrano, in forma schematica, la struttura organizzativa comunale di protezione civile e l'area geografica di riferimento, le caratteristiche dell'azienda, gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esposti a rischio e gli scenari incidentali, le zone a rischio e le misure di autoprotezione.

I dati della struttura organizzativa comunale di protezione civile e l'area geografica di riferimento sono stati raccolti tramite la compilazione di apposite schede da parte del Comune sul cui territorio insistono gli impianti o dove sono, comunque, attesi possibili effetti di danno, anche indiretti.

Per quanto concerne i dati riguardanti le caratteristiche dell'azienda, gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esposti a rischio e gli scenari incidentali, le zone a rischio e le misure di autoprotezione, l'acquisizione degli stessi è avvenuta mediante la somministrazione di un apposito questionario al gestore degli impianti in questione.

La qualità e, quindi, l'attendibilità delle informazioni fornite dal gestore sono state valutate dall'apposito gruppo di lavoro sulla base anche della seguente tipologia di documentazione:

- le informazioni contenute nella Notifica;
- le informazioni fornite dal gestore a questa Prefettura e agli altri Enti interessati;
- le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro.

Per quanto attiene la costruzione degli scenari incidentali e, quindi, alle procedure di intervento, benché le schede di cui sopra contemplino la totalità degli eventi incidentali, quelli presi a riferimento - anche per lo studio del territorio e dei relativi elementi di vulnerabilità - sono quelli che produrrebbero danni più rilevanti per l'uomo e l'ambiente.

1.2 Gli incidenti rilevanti e le aree di danno soggette a pianificazione di emergenza: criteri per l'individuazione

Compito fondamentale dell'autorità deputata alla pianificazione di emergenza, è quello di individuare l'insieme degli eventi incidentali che possono dare luogo ad un incidente rilevante. Identificato l'insieme degli eventi incidentali che possono verificarsi all'interno dello stabilimento occorre individuare quelli che, per grado di probabilità e gravità, devono essere oggetto di apposita pianificazione di emergenza.

Al riguardo occorre, in via preliminare, evidenziare che alcuni incidenti assumono rilevanza soprattutto per gli effetti prodotti sull'uomo, sui beni e le strutture presenti nelle vicinanze degli impianti, mentre altri sono importanti in quanto producono gravi effetti sulle principali matrici ambientali (acqua, aria e terra). Non di rado, peraltro, gli incidenti aventi gravi ed immediati effetti sull'uomo hanno effetti significativi anche sotto il profilo ambientale.

Le schede di sintesi dedicate agli impianti dello stabilimento Toscana Gomma S.p.A. di Robbio (PV), allegate alla notifica, oltre ad illustrare gli incidenti rilevanti che hanno conseguenze immediate sull'uomo e sulle strutture, contemplano anche gli incidenti con rilevanti effetti sull'ambiente o, comunque, tali da richiedere immediati interventi di bonifica.

In caso di evento incidentale, al fine di individuare correttamente le misure da adottare a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio, è fondamentale che le autorità di protezione civile



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

dispongano preventivamente di elementi informativi in ordine agli impianti aziendali, alla tipologia degli eventi incidentali attesi e ai relativi effetti sul territorio.

In particolare, poiché uno dei compiti fondamentali delle citate autorità è quello di calibrare opportunamente le relative risorse e assicurare una loro corretta collocazione sul territorio, è determinante la conoscenza preventiva delle dimensioni delle aree in cui possono rilevarsi gli effetti degli eventi incidentali e, quindi, almeno idealmente, il numero delle persone da soccorrere.

In tale ottica, la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2022 - "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna", "Linee guida per l'informazione alla popolazione" e "Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna", suggerisce di procedere, per ciascun evento incidentale, alla delimitazione preventiva delle c.d. **zone di danno** corrispondenti alle aree delimitate, in astratto, dalle linee che congiungono tutti i punti fisici in cui si registrano medesimi valori chimico-fisici degli effetti prodotti da un dato evento incidentale.

Gli effetti di un evento incidentale di natura chimica ricadono sul territorio con una gravità di norma decrescente in relazione alla distanza dal punto di origine o di innesco dell'evento, salvo eventuale presenza di effetto domino. In base alla gravità, il territorio esterno allo stabilimento, oggetto di pianificazione, è suddiviso in zone a rischio di forma generalmente circolare (salvo caratterizzazioni morfologiche particolari) il cui centro è identificato nel punto di origine dell'evento.

La misurazione e la perimetrazione di tali zone sono effettuate appositamente dai gestori degli stabilimenti in fase di redazione del Rapporto di Sicurezza o della Notifica.

Si avrà quindi:

- **Prima Zona "di sicuro impatto"**: (soglia elevata letalità): individuata sulla base degli esiti dell'analisi di sicurezza in corrispondenza dell'area associata alla "elevata letalità" è in genere limitata alle adiacenze dello stabilimento; è caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone.
In questa zona il comportamento di protezione da assumere consiste, in generale, nel rifugio al chiuso. Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure in caso di rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà essere prevista l'evacuazione spontanea o assistita della popolazione.
Tale eventuale estremo provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e relativa limitatezza dell'area interessata, andrà comunque preso in considerazione con estrema cautela e solo in circostanze favorevoli. Infatti, una evacuazione con un rilascio in atto potrebbe portare a conseguenze ben peggiori di quelle che si verrebbero a determinare a seguito di rifugio al chiuso.
Data la fondamentale importanza ai fini della protezione che in questa zona riveste il comportamento della popolazione, dovrà essere previsto un sistema di allarme che avverta la popolazione dell'insorgenza del pericolo ed un'azione di informazione preventiva particolarmente attiva e capillare.
- **Seconda zona "di danno"**: (soglia lesioni irreversibili): esterna alla prima zona, solitamente caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i minori e gli anziani.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Anche in tale zona, l'intervento di protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso. Un provvedimento quale l'evacuazione infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a causa della maggiore estensione territoriale rispetto alla prima zona. Del resto, nella seconda zona, caratterizzata dal raggiungimento di valori d'impatto (concentrazione, irraggiamento termico) minori, il rifugio al chiuso risulterebbe senz'altro di efficacia ancora maggiore che nella prima zona.

- **Terza zona “di attenzione”:** (lesioni reversibili): caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, anche per i soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico.

La sua estensione dev'essere individuata sulla base delle valutazioni effettuate nella fase di predisposizione del PEE e non deve risultare inferiore a quella determinata dall'area relativa alle lesioni irreversibili nelle condizioni ambientali e meteorologiche particolarmente avverse (in genere, ad es. per il rilascio tossico la classe di stabilità meteorologica F).

Nel caso del rilascio di sostanze tossiche facilmente rilevabili ai sensi, ed in particolare di quelle aventi caratteristiche fortemente irritanti, occorre porre specifica attenzione alle conseguenze che reazioni di panico potrebbero provocare in luoghi particolarmente affollati (stadi, locali di spettacolo, ecc.).

Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso (eventualmente dovranno essere previsti interventi mirati nei punti di concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili) e azioni di controllo del traffico.

Nella tabella seguente sono riportati i valori di riferimento per la valutazione degli effetti in base ai quali vengono determinate le zone di pianificazione. In particolare:

- La prima zona (zona di sicuro impatto) è determinata dai parametri riportati nella colonna denominata di *elevata letalità*;
- la seconda zona (zona di danno) è determinata dai parametri riportati nella colonna denominata “*lesioni irreversibili*” (fa eccezione lo scenario di *flash fire*, per il quale il parametro 0,5 LFL si riferisce all'inizio letalità);
- la terza zona (zona di attenzione) è esterna ai limiti della seconda zona. Per gli scenari di irraggiamento (escluso il *flash fire*) e di sovrappressione è determinata dai parametri riportati nella colonna delle lesioni reversibili. Per quanto riguarda gli scenari di *flash fire* e di rilascio tossico, la terza zona è necessariamente demandata ad una valutazione specifica da compiersi anche sulla base della complessità territoriale. In particolare, per quanto riguarda il rilascio tossico, possono essere utilizzate soglie di riferimento reperibili in letteratura, ad esempio LOC*, TLV-TWA**, ERPG.

* LOC: (Levels of concern): rappresenta un livello di guardia al quale è possibile attendersi la comparsa di effetti avversi lievi e reversibili. Per la tossicità acuta per inalazione, il suo valore corrisponde a 1/10 dell'IDLH (EPA – Environmental



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Protection Agency).

** TLV – TWA (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno, 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

In assenza di specifiche informazioni, la terza zona può essere convenzionalmente assunta pari al doppio della distanza della seconda zona dal centro di pericolo, oppure può essere applicato il metodo speditivo di cui alla Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2022 - “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna”, “Linee guida per l’informazione alla popolazione” e “Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna”- ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Valori di riferimento per la valutazione degli effetti

Fenomeno fisico	Zone ed effetti caratteristici		
	Prima zona (di sicuro impatto)	Seconda zona (di danno)	Terza zona (di attenzione)
	<i>Elevata letalità</i>	<i>Lesioni irreversibili</i>	<i>Lesioni reversibili</i>
Esplosioni (sovrappressione di picco)	0,3 barg 0,6 bar spazi aperti	0,07 barg	0,03 barg
BLEVE/Sfera di fuoco (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	200 KJ/m2	125 KJ/m2
Incendi (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m2	5 kW/m2	3 kW/m2
Nubi vapori infiammabili	LFL	0,5x LFL *	Da definire in sede PEE
Nubi vapori tossici	LC50	IDLH	Da definire in sede PEE **

Legenda:

- LFL (*Lower Flammable Limit*): Limite inferiore di infiammabilità
- LC50 (*Lethal Concentration*): Concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti
- IDLH (*Immediately Dangerous to Life and Health*): Concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive (NIOSH)

* Per il solo scenario “nubi di vapori infiammabili” (Flash Fire) il parametro 0,5 LFL si riferisce all’inizio letalità.

** In genere, in fase di redazione del PEE, il suo valore è considerato pari ad 1/10 dell’IDLH. Altro valore reperibile in letteratura, oltre al TLW-TWA ed al LOC, è il valore ERPG2

E’ di tutta evidenza, peraltro, che una corretta qualificazione e quantificazione del rischio, stante la definizione data in precedenza, comporta l’esigenza di estendere l’analisi a tutti gli elementi sensibili presenti sul territorio potenzialmente coinvolti nell’evento quali, in particolare:

- luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità;
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto;
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso;
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio;
- insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici;
- stazioni ferroviarie ed altri importanti snodi di trasporto;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- reti tecnologiche.

Tali dati sono elencati nelle schede elaborate dal Comune ed allegate al presente piano nell'**Allegato 3 _ Elementi territoriali e ambientali vulnerabili esposti a rischio**

1.3 L'informazione preventiva alla popolazione.

L'attività di consultazione della popolazione è regolamentata dal Decreto 29 settembre 2016, n. 200 Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Nell'ambito di applicazione di tale decreto, in attuazione dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105, il Prefetto, nel corso della predisposizione del PEE e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità ritenute idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. Dette modalità sono altresì espletate nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.

Le informazioni che il Prefetto deve rendere disponibili alla popolazione, garantendone la massima accessibilità anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, riguardano:

- a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
- b) la natura dei rischi;
- c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
- d) le autorità pubbliche coinvolte;
- e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
- f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

Al fine di garantire la sicurezza, si può rendere necessario che informazioni emesse su alcuni "punti", sia del testo del PEE che degli allegati al piano stesso, non siano rese pubbliche.

Per ottemperare agli obblighi di informazione ai sensi del citato Decreto 200/2016, garantendo nel contempo oltre agli obiettivi di protezione sopra espressi, può essere importante organizzare, una volta elaborata la bozza del PEE, apposite riunioni ristrette (FF.O., aziende di servizi, VV.F., ARPA, ecc) per poter identificare i dati e le informazioni sensibili che non debbono essere resi pubblici al fine di garantire la sicurezza e che vanno omessi dal testo del PEE e dai relativi allegati. Pertanto il documento PEE nella sua interezza può non essere pubblicato, ma debbono essere obbligatoriamente note tutte le informazioni di cui al Decreto 200/2016.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

2. COMPETENZE DELLE ISTITUZIONI E MODELLO DI INTERVENTO

2.1 Ruoli e responsabilità degli Enti e delle Istituzioni.

Di seguito, si elencano gli organi di protezione civile aventi specifiche competenze in materia di rischio industriale e le relative funzioni sia nel settore della prevenzione e del controllo dei rischi sia nella gestione delle emergenze.

2.1.1. Il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Ambiente

In base all'art. 6 del D.Lgs 105/2015 il Ministero dell'Interno, espleta funzioni di controllo per gli stabilimenti di soglia superiore a mezzo del Comitato Tecnico Regionale il quale, peraltro, provvede al rilascio del proprio nullaosta di fattibilità ovvero di inizio dell'attività e ad adottare, altresì, il provvedimento conclusivo.

Il predetto organismo tecnico, presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del fuoco – ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 105/2015 - è integrato dai rappresentanti territorialmente competenti del Corpo dei Vigili del fuoco, della Direzione territoriale del lavoro, dell'ordine degli ingegneri della Provincia, dell'ARPA (Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente), dell'INAIL, dell'A.T.S., del Comune, della Provincia.

Il Comitato, inoltre, provvede affinché i rapporti di sicurezza siano accessibili alla popolazione interessata ed esprime pareri in merito alla compatibilità di talune attività urbanistiche in rapporto ai siti industriali di interesse.

Tutti gli oneri previsti dalle direttive comunitarie in materia di informazione e collaborazione internazionale in materia di incidenti rilevanti, sono invece attribuiti al Ministero dell'Ambiente il quale, in particolare:

- a) relativamente agli stabilimenti a rischio che potrebbero originare effetti incidentali transfrontalieri, comunica agli Stati membri confinanti tutte le informazioni utili affinché gli stessi possano applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;
- b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nel succitato decreto legislativo, all'allegato 6, parte I, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato 6, parte II;
- c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al del D.Lgs 105/2015;
- d) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonché informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti.

Il Ministero dell'ambiente, inoltre, predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

2.1.2 Regione Lombardia

In base alle disposizioni di legge vigenti, la Regione Lombardia concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dagli effetti di pubbliche calamità attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

In tale ottica, la Regione Lombardia - secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 - coordina l'organizzazione e cura l'attuazione degli interventi di protezione civile svolgendo, in particolare, attività di previsione e prevenzione dei rischi e partecipa, a mezzo delle proprie strutture tecniche, agli interventi di soccorso. In fase di emergenza, le attività svolte da Regione Lombardia sono coordinate tramite la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, attiva 24 ore su 24, che svolge anche funzioni di "Numero Unico Emergenze Ambientali". Definisce, inoltre, gli indirizzi ed i principi direttivi in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali nella stesura dei piani comunali di emergenza e compie attività di studio, censimento e identificazione dei rischi sul territorio regionale.

In materia di Aziende a Rischio di incidente Rilevante, la Regione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 105/2015, partecipa alla stesura dei Piani di Emergenza Esterna svolgendo compiti di supporto all'attività istruttoria attualmente in capo al Comitato Tecnico Regionale. Provvede, inoltre a fornire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13. Espleta infine, le funzioni di controllo per gli stabilimenti di soglia inferiore secondo la D.g.r. 19 giugno 2017 n X/6734.

2.1.3 Prefettura

Il Prefetto, quale organo provinciale preposto al coordinamento degli organismi di protezione civile:

- 1) predispone ed aggiorna, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 105/2015, i piani di emergenza esterna per le industrie a rischio d'incidente rilevante di cui al citato decreto;
- 2) attiva, dirige e coordina, su scala provinciale, gli interventi di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano esse statali, regionali, provinciali e locali;
- 3) convoca e presiede, per le finalità di cui sopra, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) e - a mezzo di delegato - il Centro Operativo Misto (COM);
- 4) dispone la chiusura di strade statali o provinciali ovvero delle autostrade;
- 5) dispone la sospensione dei trasporti pubblici (compreso quello ferroviario);
- 6) dirama gli "stati/livelli di emergenza" - salvo espressa delega a favore dell'Autorità locale di protezione civile;
- 7) tiene costantemente informati di ogni evento incidentale rilevante i seguenti organi: I Ministero dell'Interno; la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile; il Ministero dell'Ambiente; la Regione Lombardia e la Provincia;
- 8) dirama comunicati stampa/radio per informare la popolazione in ordine alla natura degli eventi incidentali verificatisi, agli interventi disposti al riguardo nonché alle norme comportamentali raccomandate;
- 9) si sostituisce al Sindaco, in caso di inerzia, nella predisposizione degli interventi di protezione civile allo stesso demandati.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

2.1.4 Provincia

L'Ente Provincia partecipa alle attività di programmazione e pianificazione di protezione civile e ad alcune attività operative.

In materia di prevenzione e pianificazione, la Provincia, in particolare:

- 1) predispone il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi anche con riferimento alle attività industriali;
- 2) predispone il Piano Territoriale di Coordinamento, assicurando la compatibilità tra i diversi Piani di Governo del Territorio anche con riferimento alle aziende a rischio di incidente rilevante.

In caso di emergenza, poi, la Provincia:

- attiva i servizi urgenti, anche di natura tecnica;
- coordina le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile esistenti sul territorio provinciale, raccordandosi con Enti ed Istituzioni esterne;
- attiva le pattuglie del Corpo di Polizia Provinciale e le squadre di cantonieri del Servizio Manutenzione Strade per ogni problema connesso con la sicurezza e la viabilità sulle strade di competenza;
- partecipa, con propri rappresentanti, al Centro Coordinamento Soccorsi ed al Centro Operativo Misto.

2.1.5 Il Comune – Il Sindaco e la Polizia Locale.

- a) Il Sindaco**, come noto, è l'autorità locale di protezione civile. I suoi compiti sono, in estrema sintesi, i seguenti:

In fase preventiva

1. vigilanza sull'attività urbanistica al fine di assicurare la compatibilità tra le attività a rischio di incidente rilevante e le altre forme di utilizzo del territorio;
2. informazione preventiva della popolazione, mediante la distribuzione di appositi opuscoli, circa la presenza di rischi industriali sul territorio;
3. informazione preventiva della popolazione in ordine alle procedure da adottare per tutelare la propria incolumità in caso di incidente;
4. adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
5. collaborazione con le altre autorità di protezione civile in ogni attività finalizzata all'elaborazione ed all'attuazione della pianificazione di emergenza, assicurando la disponibilità di tutto il personale dipendente con particolare riguardo a quello espressamente incaricato degli interventi operativi;
6. predisposizione di un piano comunale di protezione civile generale che, per quanto concerne il rischio industriale, in armonia con il Piano di Emergenza Esterna, preveda le "procedure interne" di attivazione e di intervento, nonché ogni aspetto di dettaglio non espressamente pianificato nel PEE.

In emergenza, Il Sindaco cura:

1. l'attivazione, secondo il presente piano, dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

2. l'allertamento della popolazione in ordine agli eventi incidentali;
3. l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della pubblica incolumità;
4. la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti previsti dal PEE e quelli comunque necessari in relazione al caso concreto;
5. l'attivazione, l'impiego ed il coordinamento del volontariato di protezione civile locale;
6. la direzione ed il coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione locale.

b) La Polizia Locale rappresenta una delle componenti operative, locali di protezione civile ed in tale veste essa:

1. collabora alla stesura del Piano di Emergenza Esterna e del Piano Comunale di protezione civile;
2. concorre alle attività di informazione preventiva della popolazione;
3. partecipa alle attività di monitoraggio del territorio al fine di individuare fattori di potenziale rischio per la pubblica incolumità.

In fase emergenziale, la P.L. inoltre, effettua, nell'ambito territoriale di competenza, gli interventi previsti dal presente piano ed, in particolare:

1. collabora, ove necessario, alle attività di informazione della popolazione;
2. vigila sulle operazioni di evacuazione affinché le stesse avvengano in modo corretto ed ordinato;
3. accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., all'area di rischio e coopera, se possibile, nelle operazioni di soccorso;
4. fornisce alla popolazione utili indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare;
5. effettua i prioritari interventi di prevenzione di competenza mirati a tutelare la pubblica incolumità (predisposizione di transenne e di idonea segnaletica stradale, regolamentazione dell'accesso alle zone "a rischio");
6. realizza, ove necessario, i posti di blocco previsti dal presente piano ovvero da quello comunale.

2.1.6 Gestore dell'azienda.

Benché il gestore dell'azienda non sia un organo di protezione civile allo stesso sono attribuite funzioni essenziali in materia di prevenzione e nella gestione dell'emergenza.

Nel Piano si fa riferimento alla figura del "gestore" come al preposto a tutti gli interventi di competenza dell'azienda in materia di gestione dell'emergenza. Resta, peraltro, inteso che quest'ultimo ha facoltà di delegare uno o più persone per la realizzazione degli interventi stessi. In tal caso, il gestore ha l'obbligo di segnalare agli organi di protezione civile esterni la persona fisica cui sono demandati i propri compiti in occasione di un incidente rilevante.

In estrema sintesi, i compiti del gestore - ovvero della persona dallo stesso incaricata - sono:

1. adozione di ogni misura idonea e tecnologicamente più avanzata - secondo gli standard corrispondenti alla categoria di appartenenza - atta a ridurre i rischi derivanti dall'attività svolta all'interno dei propri impianti;
2. collaborazione con le autorità locali e provinciali di protezione civile (Prefettura, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Sindaco) fornendo ogni utile informazione in merito all'attività svolta ed ai connessi rischi, le misure di prevenzione adottate e quelle da adottare a cura delle autorità di protezione civile;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

3. individuazione preventiva di colui o coloro che dovranno assumere, in fase emergenziale, il ruolo di referenti degli organi di protezione civile;
4. trasmissione, alle autorità di protezione civile competenti, di uno o più recapiti telefonici a mezzo dei quali sarà possibile garantire un collegamento – immediato ed operativo h24 – tra le medesime autorità ed il proprio referente per l'emergenza;
5. segnalazione tempestiva alle autorità di protezione civile di ogni evento che possa determinare un rischio ai danni della popolazione residente all'esterno dello stabilimento;
6. redazione di un Piano di Emergenza Interno conforme alle previsioni del Piano di Emergenza Esterno o della pianificazione avente le medesime finalità;
7. installazione di un sistema di allertamento interno;
8. formazione di una squadra di emergenza alla quale demandare i compiti di intervento tecnico urgente (in materia antincendio soprattutto) e di primo soccorso;
9. direzione e coordinamento degli interventi mirati ad eliminare o contenere le situazioni di emergenza configurabili all'interno dello stabilimento fino all'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco;
10. attivazione degli organi di soccorso sanitario e tecnico esterni sia in caso di emergenza interna sia in caso di emergenza esterna;
11. tempestiva comunicazione alla Prefettura ed ai Sindaci dei Comuni limitrofi interessati di ogni evento incidentale rilevante, avendo cura di indicare le cause dello stesso, nonché di fornire informazioni circa le misure da porre in essere per assicurare la miglior tutela della pubblica incolumità;
12. messa a disposizione, se concordato, dei mezzi dell'azienda per l'allertamento della popolazione.

2.1.7 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Il personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco svolge attività di protezione civile sia a carattere preventivo sia in fase emergenziale.

In materia di prevenzione, i Vigili del fuoco cooperano nella predisposizione e nell'aggiornamento della pianificazione di emergenza nonché - se richiesto - nelle fasi di presentazione pubblica della stessa.

Nei casi stabiliti dalla legge, inoltre, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, il Comando Provinciale dei VV.F. può disporre o essere incaricato di effettuare dei sopralluoghi presso l'azienda.

In emergenza, ai Vigili del Fuoco compete, prioritariamente, il soccorso alla popolazione e ogni altra operazione mirata a contenere i fenomeni incidentali che possano minacciare la pubblica incolumità e/o il patrimonio pubblico e privato.

I Vigili del Fuoco forniscono alla Prefettura tempestivi e dettagliati rapporti informativi circa le situazioni incidentali fronteggiate e gli interventi effettuati.

In caso di incidente rilevante, nelle aree dove sia stato possibile effettuare un primo intervento o un sopralluogo, i Vigili del Fuoco, fatti salvi i prioritari interventi di competenza, forniscono indicazioni di carattere tecnico operativo anche agli altri organismi di protezione civile utili per l'effettuazione degli interventi demandati a questi ultimi.

Delimitano, comunque, l'area a maggior rischio ed impediscono l'accesso alla stessa al personale non autorizzato e/o non adeguatamente protetto.

Supportano, inoltre, l'autorità locale e quella provinciale di protezione civile nella scelta delle misure più opportune da operare a tutela della pubblica incolumità.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

2.1.8 Articolazione Aziendale Territoriale di Pavia (AAT)

Il soccorso sanitario, sul territorio della provincia di Pavia, è espletato da AAT - Articolazione Territoriale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) attraverso la SOREU della Pianura, che recepisce la richiesta di intervento dal NUE 112, assicurando l'organizzazione dell'emergenza extraospedaliera per quanto riguarda i mezzi di soccorso e integrazione con l'emergenza intraospedaliera.

L'AAT di Pavia, per l'espletamento dei propri servizi, si avvale di mezzi propri e di quelli messi a disposizione da Associazioni/Enti convenzionati (es. CRI, Croce Verde...).

L'AAT concorre, a mezzo del proprio rappresentante, alle attività pianificatorie; stabilisce e verifica l'applicazione di precise procedure per l'interfaccia con gli altri enti (VV.F., Prefettura,...) e si occupa dell'informazione/ formazione del personale di soccorso sanitario. Se costituiti, la AAT invia un proprio rappresentante presso il Centro Operativo Misto e/o il Centro Coordinamento Soccorsi.

In emergenza, la Sala Operativa (SOREU) competente svolge i seguenti compiti:

1. dispone, alla notizia dell'evento incidentale, l'invio di personale e mezzi di soccorso;
2. informa le altre strutture tecniche ed amministrative competenti (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Prefettura, A.T.S.);
3. informa, se del caso, il Centro Antiveneni più vicino;
4. allerta tutte le strutture ospedaliere ritenute necessarie per l'ospedalizzazione dei feriti;
5. mantiene i contatti con le SOREU / AAT delle altre province;
6. sul luogo dell'evento si coordina con gli altri enti, in particolare con i VV.F. soprattutto nelle prime fasi (delimitazione aree di soccorso);
7. provvede, secondo le procedure codificate all'interno del piano per le maxiemergenze, attraverso la AAT, all'effettuazione degli interventi sanitari di competenza e, quindi, al trasporto dei feriti presso le strutture sanitarie più idonee in relazione al tipo di lesioni riscontrate.

2.1.9 Forze di Polizia

Gli Organi di polizia cooperano con i Vigili del Fuoco, l'AAT di Pavia e la Polizia Locale nella realizzazione degli interventi loro demandati. Le stesse partecipano alle attività di pianificazione fornendo adeguate proposte soprattutto in relazione alle attività concernenti la messa in sicurezza della popolazione e la viabilità stradale.

In emergenza, le Forze di Polizia:

1. acquisiscono elementi informativi sull'incidente e li condividono con gli altri organi di protezione civile ed in particolare con quelli aventi compiti di direzione e coordinamento dei soccorsi;
2. collaborano nelle attività di allertamento della popolazione;
3. effettuano, se necessario, interventi di primo soccorso ovvero supportano l'attività degli altri organi preposti allo specifico settore (es.: piano dei posti di blocco, creazione di "corridoi" di emergenza ecc.);
4. accedono, previo nulla osta dei Vigili del Fuoco ovvero degli altri organi tecnici competenti (A.T.S., ARPA, AAT, ecc.), nelle aree a rischio per cooperare nelle attività di primo soccorso;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

5. concorrono nella realizzazione del piano dei posti di blocco secondo le indicazioni del presente piano o quelle concordate e pianificate a livello locale in emergenza;
6. effettuano servizi anti-sciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate;
7. effettuano il servizio di trasporto o di staffetta del funzionario incaricato della gestione del C.O.M.
8. in caso di costituzione del Centro Operativo Misto e/o del Centro Coordinamento Soccorsi, inviano un proprio rappresentante presso la sede dei citati organismi.

Di norma, quando l'evento sia occorso nel comune Capoluogo ovvero in un comune sede di un Commissariato di P.S., gli interventi di protezione civile demandati alle Forze di Polizia vengono svolti sotto la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo del funzionario della Polizia di Stato più alto in grado ovvero quello espressamente designato dal Questore; nelle altre sedi, in assenza di designazioni specifiche, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di cui sopra è assicurato dal Comandante della Compagnia o della Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Il coordinamento tecnico si estende anche alla Polizia Provinciale ed alla Polizia Locale.

Gli interventi delle Forze di Polizia mirati ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di protezione rivolte alla popolazione (evacuazione o riparo al chiuso) dovranno realizzarsi, salvo diverse indicazioni fornite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalle postazioni indicate nel presente piano per la realizzazione dei posti di blocco.

Le distanze dei posti di blocco rispetto all'azienda non potranno essere modificate se non sulla base delle indicazioni fornite dagli organi tecnici (V.V.F., A.T.S. e AAT).

2.1.10 Le Strutture Ospedaliere

Le strutture ospedaliere presenti sul territorio provinciale sono le seguenti:

a) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia che gestisce le situazioni di emergenza-urgenza attraverso strutture organizzative che operano coordinate tra loro:

1. Dipartimenti Emergenza/Accettazione (D.E.A.) nonchè sedi di Pronto Soccorso:

Policlinico San Matteo di Pavia

Ospedale Civile di Voghera

Ospedale Civile di Vigevano

deputati ad assicurare la completezza dei trattamenti diagnostico/terapeutici di emergenza/urgenza.

2. Pronti Soccorso:

Ospedale unificato di Broni-Stradella

Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano

deputati a garantire, il mantenimento delle funzioni vitali anche con i possibili interventi invasivi e quindi, ove del caso, il trasferimento ai Presidi sede di DEA.

3. Punti di Primo Intervento:

Ospedale "S.S. Annunziata" di Varzi

Ospedale "S. Martino" di Mede Lomellina

Ospedale "Asilo Vittoria" di Mortara

deputati a garantire, oltre alla prestazione per episodi acuti di modesta entità, il sostegno delle funzioni vitali, la mobilitazione del paziente e quindi il suo trasferimento.

4. Ambulatorio di Autopresentazione del Paziente:

Ospedale "Carlo Mira" di Casorate Primo



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Ospedale Arnaboldi di Broni

Presidio di Belgioioso

deputato ad accogliere tutti i cittadini che sono in grado di presentarsi con propria autonomia. Garantisce la cura delle patologie oggettivamente trattabili con le strutture disponibili; laddove le condizioni del paziente presentino caratteristiche di criticità clinica e/o instabilità delle funzioni vitali, lo stesso viene stabilizzato e accompagnato dal medico anestesista fino alla struttura ospedaliera più idonea.

a) Alcune cliniche private:

La cittadella Sociale S.r.l. di Vigevano

Casa di Cura Villa Esperia S.p.a. di Godiasco

Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia

Istituto di Cura Città di Pavia

Istituto Clinico Scientifico Maugeri S.p.A. di Pavia

2.1.11 L'Agenzia di Tutela della Salute e Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria

L'A.T.S. della provincia di Pavia rappresenta la principale istituzione sanitaria della provincia. Le attività di prevenzione e quelle operative (tecniche e/o sanitarie) connesse alle aziende a rischio di incidente rilevante sono demandate al Dipartimento di prevenzione medica.

Quest'ultimo, in materia di prevenzione, svolge, in particolare, le seguenti attività:

1. collabora alla stesura degli strumenti pianificatori compreso il presente;
2. raccoglie notizie sulle sostanze trattate presso le aziende a rischio di incidente rilevante e le mette a disposizione degli organi competenti alla loro elaborazione;
3. concorre, se richiesto, alle attività di informazione preventiva nei confronti della popolazione.

In fase operativa il Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria:

1. collabora con l'ARPA, individuando la strumentazione e le professionalità necessarie per l'effettuazione di eventuali rilevamenti;
2. dispone, sempre in collaborazione con l'ARPA, la realizzazione delle analisi e dei rilievi per la quantificazione del rischio su matrici ambientali (aria, acqua, suolo e alimenti) e/o biologiche, proponendo anche eventuali misure di bonifica;
3. al termine delle analisi di cui sopra - consultato anche il Centro Antiveleni competente - valuta, in collaborazione con gli altri organi tecnici (VV.F.), l'entità e l'estensione del rischio e/o di eventuali pericoli o danni per la salute della popolazione;
4. propone le misure igienico - sanitarie più opportune per la popolazione;
5. si coordina con L'AAT di Pavia e le diverse strutture ospedaliere coinvolte nell'attività sanitaria anche al fine di avere un quadro preciso circa l'entità dell'emergenza riscontrata;
6. chiede la collaborazione, se necessario, dei Dipartimenti di Prevenzione delle altre province lombarde.

Nei giorni feriali (tra le ore 8.00 e le ore 17.00) i succitati interventi sono realizzati mediante l'attivazione diretta del dipartimento.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

In caso di urgenza, si dovrà contattare direttamente il numero del cellulare di reperibilità:
335/7563010

2.1.12 ARPA – Dipartimento di Pavia

L'ARPA Lombardia, tramite il Dipartimento provinciale di Pavia, fornisce supporto tecnico-scientifico agli enti preposti all'intervento diretto (VVF, ATS e AAT) che devono valutare la tossicità degli inquinanti eventualmente dispersi in ambiente e dare indicazioni sanitarie per la tutela della popolazione.

A tale scopo, l'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale:

1. mette a disposizione i dati in proprio possesso, compresi quelli relativi agli agenti chimici e fisici coinvolti nell'evento;
2. esegue prelievi e misure in area sicura (all'esterno dell'area di danno definita dal LOC) per una prima caratterizzazione e valutazione dell'estensione dell'inquinamento ambientale;
3. dispone prelievi e misure anche all'interno delle aree di danno, fornendo il materiale e la strumentazione necessaria a personale dei VVF;
4. collabora, inoltre, con gli altri enti per definire le modalità di contenimento degli inquinanti dispersi in ambiente, per la messa in sicurezza temporanea e per l'impostazione delle successive bonifiche.

In caso di urgenza, si dovrà contattare direttamente il servizio di pronta disponibilità, tramite chiamata telefonica al numero unico regionale **800.061.160** (Sala operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia) disponibile 24 ore su 24.

2.1.13 Volontariato

Le Autorità competenti, in conformità alle leggi vigenti che regolano il volontariato, possono avvalersi dell'operato dei volontari di protezione civile durante le diverse fasi emergenziali (allarme esterno ed emergenza esterna e post-emergenza).

Le Associazioni e Gruppi di volontariato che non hanno una specifica specializzazione operativa nel rischio industriale potranno quindi, se espressamente richiesto, concorrere alle seguenti attività:

- pianificazione di emergenza;
- attività di tipo logistico;
- comunicazioni radio;
- gestione dei centri di raccolta della popolazione e assistenza alla popolazione;
- attivazione dei posti di blocco stradali in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Esistono, peraltro, associazioni di volontariato che possiedono una specializzazione nel rischio industriale – intesa come complesso di conoscenze, competenze e capacità operative – e si avvalgono, ai fini della relativa attività operativa di idonea strumentazione e di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Dette organizzazioni potranno intervenire, se richiesto, anche per attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione a condizione che ciò avvenga sotto la direzione ed il coordinamento diretto delle istituzioni di protezione civile preposte.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

2.1.14 Centro Coordinamento Soccorsi

Il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) è attivato dal Prefetto presso la sala operativa della Prefettura o in altra sede ritenuta opportuna. Il CCS supporta il Prefetto per l'attuazione delle attività previste nel PEE e, in generale, per le attività di valutazione e attuazione delle misure da adottare per la protezione della popolazione e la salvaguardia dei beni e dell'ambiente. In particolare, sulla base delle informazioni e dei dati relativi all'evoluzione della situazione, provvede a coordinare e gestire il sistema di risposta per i vari livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme-emergenza esterna, cessato allarme).

Tra le attività del CCS si evidenziano:

- il supporto alle richieste che pervengono dal direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il Centro di coordinamento sulla situazione nell'area di intervento;
- l'assistenza alla popolazione interessata, anche indirettamente, dall'evento; in particolare dovrà gestire l'evacuazione, se necessario, di aree anche altamente urbanizzate, definendone modalità e tempi e predisponendo in tal caso soluzioni alloggiative alternative;
- il supporto alle richieste che pervengono da ARPA per il monitoraggio ambientale in zona sicura esterna all'area dell'intervento;
- l'informazione alle sale operative nazionali sulla evoluzione complessiva dell'evento;
- il mantenimento dei rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo dedicato agli incontri con i giornalisti;
- l'organizzazione delle attività finalizzate al ripristino della situazione ordinaria con particolare riferimento al monitoraggio ambientale.

Il Prefetto assumerà, in relazione alla situazione di emergenza in atto, anche le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Centro Coordinamento Soccorsi è composto, di norma, dai rappresentanti dei seguenti Enti, Uffici e Comandi:

- Prefettura;
- Provincia;
- Questura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Polizia Stradale;
- Forze Armate;
- Regione Lombardia;
- Comune/Capo Settore;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- A.T.S. Pavia;
- AAT 118 di Pavia;
- ARPA;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- Croce Rossa Italiana – Comitati locali.

Del predetto organismo possono essere chiamati a far parte anche i rappresentanti di altri enti ed uffici quali, ad esempio, i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole ecc.).

Il CCS si avvale della Sala Operativa di Protezione Civile della Prefettura organizzata, di norma, con le “funzioni di Supporto” riportate nell'**Allegato 5 - Funzioni di supporto**.

Il Prefetto, peraltro, può disporre l'istituzione di funzioni diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle pianificate.

2.1.15 Centro Operativo Misto

Il Centro Operativo Misto è l'organismo cui sono talora demandati la gestione ed il coordinamento locale degli interventi di soccorso alla popolazione. Esso opera quale struttura di supporto del Prefetto e del Sindaco.

Il Responsabile del C.O.M. è nominato con atto proprio del Prefetto e, di norma, è individuato in un dirigente prefettizio.

Il C.O.M. diviene quindi operativo per effetto di un atto proprio del Prefetto che, oltre alla sua istituzione, stabilisce compiti e poteri.

La composizione tipo di un Centro Operativo Misto prevede, di norma, la partecipazione dei rappresentanti delle seguenti istituzioni: Prefettura, Comune/i interessato/i, Provincia, Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, A.T.S., AAT di Pavia, ARPA, Croce Rossa Italiana, volontariato locale.

Il C.O.M., dunque, si avvale, di norma, della sala operativa comunale e cioè di quella presso la quale opera il Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

La Sala operativa del C.O.M. è organizzata con le citate funzioni di supporto – già previste per il Centro Coordinamento Soccorsi.

La sala riunioni deve essere dotata di linee telefoniche esterne, di un telefax, un p.c. con stampante e un modem.

I locali destinati alle funzioni di supporto devono essere dotati, ciascuno, di un telefono esterno diretto, un p.c. con cartografia digitale e stampante, un modem.

Il Centro Operativo Misto accerta l'effettiva attivazione di tutti gli organi interessati, esamina lo scenario ed i suoi possibili sviluppi e valuta:

1. la congruità delle misure eventualmente già disposte dal P.C.A./Sindaco;
2. l'opportunità di eventuali provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti;
3. proposte circa ulteriori misure di protezione da adottare a tutela dell'uomo e dell'ambiente;
4. l'opportunità di comunicati radio esaminandone preventivamente i contenuti;
5. l'utilità e l'efficacia del Piano dei posti di blocco - se già attivato - o le proposte di attivazione, mantenimento, modifica o rafforzamento;
6. la congruità dell'area individuata per la sosta dei mezzi di soccorso, ratificando eventualmente quella già utilizzata in fase di allarme.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Il Centro Operativo Misto, quindi, informa ed aggiorna costantemente il Prefetto/CCS del fenomeno incidentale e delle azioni intraprese.

2.1.16 Posto di Comando Avanzato

L'attivazione di un piano di emergenza esterna prevede la costituzione di un Posto di Coordinamento Avanzato (PCA) per la gestione operativa sul luogo dell'evento. Detto posto può essere costituito, ad esempio, dall'Unità di Comando Locale (U.C.L.) resa disponibile dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oppure può essere attivato in altre strutture idonee. La localizzazione preventiva del PCA è un obiettivo del PEE.

Il PCA è coordinato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), identificato nel Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, presente sul luogo dell'incidente.

Il Direttore Tecnico dei Soccorsi nell'espletamento delle attività di coordinamento si avvarrà della collaborazione dei responsabili sul posto per assicurare la gestione delle seguenti funzioni:

- soccorso tecnico urgente;
- soccorso sanitario;
- ordine e sicurezza pubblica;
- viabilità e assistenza alla popolazione;
- ambiente.

Ulteriori soggetti coinvolti a supporto di tutte le funzioni potranno essere individuati mediante la Prefettura e il sistema di protezione civile.

Oltre al DTS dei VV.F. con funzione di coordinamento, al PCA confluiscono quindi, tutti i responsabili delle funzioni indicate.

Il DTS manterrà costantemente i contatti con il CCS informandolo degli interventi in atto nella zona di soccorso. A seconda delle specifiche esigenze che si potranno presentare, il DTS può disporre l'intervento al PCA dei rappresentanti degli ulteriori enti di supporto che si renderanno necessari.

In generale, i rappresentanti degli enti che giungono al PCA assicurano il mantenimento in efficienza dei propri strumenti di comunicazione e delle proprie dotazioni tecniche e cartografiche necessarie per la gestione dell'emergenza.

In merito alle caratteristiche che deve possedere il PCA, è necessario garantire che esso sia attivabile h24 e che la sua ubicazione sia in area sicura rispetto ai possibili effetti di danno degli scenari incidentali considerati nel PEE tenendo conto delle caratteristiche del territorio, in particolare delle eventuali vulnerabilità presenti.

2.1.17 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Nell'ambito del proprio territorio comunale il Sindaco, in qualità di Autorità territoriale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza può attivare il Centro Operativo Comunale (COC), per attuare le azioni di salvaguardia e assistenza alla popolazione colpita nonché per espletare l'attività di informazione alla popolazione.

A *latere* dell'intervento sul luogo dell'incidente, in particolare in caso di evacuazione, è necessario prevedere una serie di attività che garantiscano l'assistenza alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:

- organizzazione di eventuali aree e centri di assistenza per la popolazione presso i



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- quali prevedere la distribuzione di generi di conforto e assistenza psicologica;
- coordinamento dell'impiego del volontariato di protezione civile per il supporto alle diverse attività.

In particolare, il volontariato opera al di fuori delle zone di rischio.

Il Sindaco è responsabile dello svolgimento a cura del comune, dell'attività di informazione alla popolazione e per tale scopo può chiedere l'ausilio della Prefettura. Per l'assistenza alla popolazione il sindaco qualora lo ritenga necessario, può richiedere il supporto della Regione. Il COC può essere strutturato per funzioni di supporto la cui articolazione di massima è riportata nell'**Allegato 5 – Funzioni di Supporto**.

3 GLI STRUMENTI DI ALLERTAMENTO IN AMBITO LOCALE ED I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DA SEGUIRE AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE

La popolazione non è solo destinataria di misure di tutela, assistenza e soccorso ma è soggetto attivo sia in materia di pianificazione - in quanto la stessa può e deve essere consultata in fase di redazione del piano di emergenza esterno - sia in ambito operativo in quanto è chiamata a cooperare con le istituzioni attraverso la realizzazione di idonei interventi di auto-protezione ed, in particolare, quelli disposti a seguito degli avvisi diramati dalle competenti autorità di protezione civile.

L'allertamento della popolazione costituisce, in effetti, una delle attività primarie del soccorso e compete, di norma, all'autorità locale di protezione civile cui la legge affida, appunto, l'attivazione ed il coordinamento dei primi soccorsi.

L'autorità di protezione civile, tra i mezzi di allertamento ipotizzabili, preferirà quelli che soddisfano le seguenti, prioritarie esigenze:

- 1) raggiungere il più ampio numero di persone nel più breve lasso di tempo possibile;
- 2) essere gestibili direttamente dall'Amministrazione;
- 3) essere attivabili in condizioni di sicurezza in quanto gli impianti non richiedono al personale preposto di operare in "zone a rischio";
- 4) essere in grado di fornire informazioni ed indicazioni anche di tipo complesso;
- 5) essere affidati alla gestione di personale operativo h24.

Ciò premesso, lo strumento più idoneo risulta un impianto di amplificazione, dotato dei seguenti requisiti:

- potenza sufficiente per raggiungere anche il limite esterno della zona di attenzione;
- un sistema di comando di facile attivazione ed immediatamente disponibile per l'autorità locale di protezione civile ovvero per la persona dalla stessa delegata a tale specifico scopo;
- idoneo a trasmettere anche messaggi complessi;
- gestibile "per aree o zone" di interesse.

Tuttavia, in mancanza di sistemi rispondenti al citato standard, sono ipotizzabili, in via transitoria, strumenti meno complessi quali:



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- impianto munito di sirene (comprese quelle gestibili solo da personale interno all'azienda);
- megafoni autoalimentati (di norma quelli montati su autovetture).

Oltre a quelli citati, possono ipotizzarsi altri strumenti, compresi quelli individuali come, ad esempio, le comunicazioni telefoniche, i messaggi S.M.S., telefax ecc., ma appare evidente che, ai fini del presente piano, dovendo disporre soprattutto di uno strumento idoneo per allertare, in tempi brevi, le persone ed, in particolare, quelle residenti all'esterno dell'azienda, sono da preferirsi i sistemi di allertamento "collettivi".

In ogni caso occorre che lo strumento sia utilizzato secondo procedure concordate e pianificate, a livello locale, per far giungere alla popolazione, almeno i due seguenti tipi di comunicazione:

- si è verificato un evento incidentale presso la "nota" azienda. La popolazione presente entro i confini della "zona di attenzione" deve rimanere al chiuso della propria abitazione (allertamento di tipo "A");
- si è verificato un evento incidentale presso la "nota" azienda. La popolazione presente entro i confini della "zona di attenzione" deve evacuare in direzione opposta rispetto all'azienda medesima (allertamento di tipo "B").

A titolo meramente esemplificativo, se lo strumento utilizzato è la sirena ed occorre assicurare il riparo al chiuso della popolazione, il suono sarà continuo e della durata di almeno 3 (tre) minuti.

Nel caso in cui occorra evacuare, il suono sarà intermittente e della durata, anche in questo caso, di almeno 3 (tre) minuti.

I mezzi di allertamento prescelti dal Sindaco, nonché le informazioni sulla proprietà del mezzo, l'ubicazione e la responsabilità dell'attivazione sono specificati nell'apposita scheda contenuta nell'**Allegato 1 - Comune**.

Le persone residenti all'interno della c.d. zona di attenzione devono, quindi, procedere, a seconda dei casi, a due distinte, alternative, forme di auto protezione: l'evacuazione o il riparo al chiuso.

In particolare, quando sia stata attivata **la sirena continua**, per una durata di almeno tre minuti, la popolazione, oltre a cercare immediatamente **riparo al chiuso**, in base alla situazione, nelle rispettive abitazioni - o in altri luoghi chiusi - seguirà le seguenti, ulteriori istruzioni:

1. chiudere ogni uscita o apertura verso l'esterno;
2. non usare apparecchi che possano formare scintille;
3. disattivare l'impianto elettrico;
4. interrompere l'erogazione di gas;
5. arrestare l'eventuale impianto di aerazione;
6. attendere ulteriori istruzioni dalle autorità di protezione civile;
7. accendere la radio (alimentata a batterie) e mettersi in ascolto delle stazioni radio locali per ricevere eventuali istruzioni da parte delle autorità di protezione civile competenti.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Qualora sia stata disposta l'**evacuazione** - disposta **con un suono di sirena interrotto** per una durata di almeno tre minuti - la popolazione coinvolta dovrà procedere seguendo le seguenti istruzioni:

- abbandonare, preferibilmente a piedi, le abitazioni e dirigersi verso le zone di "raccolta temporanea";
- se necessario, respirare proteggendo la bocca con un panno bagnato.

Il segnale di cessato allarme, per entrambe le misure citate, sarà indicato con un suono di sirena continuo per la durata di almeno venti secondi.

3.1 Piano dei posti di blocco

Nel caso di incidente rilevante è necessario procedere alla realizzazione di una serie di posti di blocco per raggiungere i due seguenti, prioritari, obiettivi:

1. consentire alle Forze di Polizia di conoscere preventivamente le postazioni dalle quali possono assumere il controllo dell'area ed acquisire informazioni sull'evento in condizioni di sicurezza;
2. realizzare le condizioni per un presidio dei "cancelli" attraverso i quali potranno passare i diversi mezzi di soccorso e quindi favorire la tempestività e l'efficacia degli stessi.

Il piano è predisposto dal Sindaco del Comune sul cui territorio insiste lo stabilimento; il medesimo presidia i cancelli e controlla la viabilità comunale. Poiché, peraltro, il comando di Polizia locale non è operativo h 24 e, ad ogni modo, non dispone di sufficienti risorse, gli interventi in questione saranno effettuati con il concorso degli Organi di polizia dei Comandi/Uffici più prossimi (Commissariati di P.S., Compagnie/Stazioni CC, distaccamenti della Polizia Stradale ecc.), attivati dal Prefetto o dalla Questura.

Il Piano dei posti di blocco è illustrato nell'**Allegato 6.4 - Piano operativo per la viabilità**.

3.2 Aree logistiche per l'emergenza – il “Posto di Comando Avanzato” e il centro di raccolta delle persone evacuate

E' compito del Sindaco individuare preventivamente l'area esterna alla zona di attenzione, dove potranno sostare i mezzi di soccorso - soprattutto dei VV.F. e dell'AAT-. Le predette aree, se idonee, potranno rappresentare un sito idoneo anche per il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) e cioè per quell'organismo tecnico-operativo cui sono demandate le funzioni di direzione e coordinamento dei primi soccorsi *in loco*.

E' compito, inoltre, dell'Amministrazione locale individuare preventivamente le aree idonee per la raccolta temporanea delle persone sfollate ovvero le zone dove le stesse potranno radunarsi in attesa di rientrare nelle proprie abitazioni ovvero di essere accompagnate presso le aree di ricovero.

Tali aree dovranno essere, in linea di massima, coperte e sufficientemente capienti per ospitare tutte le persone da evacuarsi per un numero limitato di ore.

Le **aree di ricovero** sono, invece, quelle dove la popolazione può trovare i servizi essenziali e sostare, eventualmente, anche oltre le 12 ore.

Le stesse possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture alloggiative (es. alberghi, pensioni, ostelli ecc.) ovvero con edifici facilmente adattabili, anche se per brevi periodi, alle cennate esigenze (scuole, palestre ecc.).

Le aree di raccolta ammassamento e ricovero della popolazione sono descritte nelle schede di competenza del Comune nell'**Allegato 1 - Comune**.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

4. STATI DI ALLERTA E PROCEDURE DI INTERVENTO PER SINGOLO LIVELLO DI ALLERTA

4.1 Gli stati di allerta e le Procedure d'intervento per singolo livello di allerta

Per gli eventi incidentali codificati in base alla tipologia di pericolo e al conseguente livello di intensità degli effetti, il PEE descrive le dinamiche di comunicazione e le procedure di allertamento che devono essere attuate da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti.

L'attivazione del PEE si articola secondo i seguenti stati: ATTENZIONE, PREALLARME, ALLARME- EMERGENZA, CESSATO ALLARME.

La ripartizione in stati del PEE ha lo scopo di consentire agli enti e strutture interessate (es. Vigili del fuoco, SOREU Pianura, ARPA, ATS, Comune, FF.O., ecc.) di operare con una gradualità di intervento.

In base alla valutazione delle potenziali conseguenze degli scenari incidentali, si possono definire le procedure di allertamento e le conseguenti azioni di intervento e soccorso che dovranno essere espletate da ciascuno dei soggetti coinvolti.

E' possibile che un evento incidentale possa passare dallo stato di ATTENZIONE a quello di PRELLARME fino allo stato di ALLARME-EMERGENZA, in funzione dell'evoluzione dello scenario incidentale. Gli eventi incidentali più gravosi possono comportare l'attivazione diretta della fase allarme-emergenza.

Affinché gli organi operativi dispongano di un linguaggio comune e possano configurare l'entità e la tipologia degli interventi richiesti in caso di evento incidentale, sono stati individuati cinque distinti “**stati**” di emergenza:

- **PREALLARME INTERNO:** si realizza ogni volta vi sia fondato timore che si verifichi un evento incidentale grave i cui effetti sono, comunque, prefigurati come limitati entro l'ambito del sedime aziendale.
- **ATTENZIONE:** è lo stato conseguente ad un evento che, seppur privo di ripercussioni all'esterno dello stabilimento, per come si manifesta (es. forte rumore, fumi, nubi di vapori, ecc.), potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione, per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell'Amministrazione comunale; in questa fase non è richiesta l'attuazione delle procedure operative del PEE. Possono rientrare in questa tipologia, oltre agli eventi che riguardano ad esempio limitati rilasci di sostanze “Seveso” (es. un trafilamento), anche eventi che non coinvolgono sostanze pericolose ai sensi del D.lgs.105/2015 (es. sostanze irritanti, incendi di materiale vario).
In questa fase il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) informa i soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di ATTENZIONE come da **Allegato 9 _ Schema di comunicazione A.1** al fine di consentirne l'opportuna gestione.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- **CESSATA ATTENZIONE:** il Gestore chiede la revoca dello stato di Attenzione come da ***Allegato 9 _ Schema di comunicazione B.1.***
- **PREALLARME:** stato conseguente ad un incidente connesso a sostanze pericolose “Seveso”, i cui effetti di danno non coinvolgono l'esterno dello stabilimento e che per particolari condizioni di natura ambientale, spaziale, temporale e meteorologiche, potrebbe evolvere in una situazione di allarme.
Esso comporta la necessità di attivazione di alcune delle procedure operative del PEE (es. viabilità e ordine pubblico) e di informazione alla popolazione.
In questa fase il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) chiede al Prefetto la dichiarazione dello stato di PREALLARME e informa di tale richiesta, gli altri soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di PREALLARME riportato in ***Allegato 9 - Schema di comunicazione C.1*** al fine di consentire un'attivazione delle strutture. Successivamente il Prefetto informerà, gli Enti come da ***Allegato 9 - Schema di comunicazione C.2 e C.3*** al fine di consentire un'attivazione preventiva delle strutture affinché si tengano pronte ad intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale e vengono attivati i centri di coordinamento individuati dal PEE. Il Prefetto può attivare il CCS, coordinando le azioni già poste in essere (es. viabilità ed ordine pubblico).
- **CESSATO PREALLARME:** il Gestore chiede al Prefetto, **tramite PEC** la revoca dello stato di Preallarme come da ***Allegato 9 _ Schema di comunicazione D.1.*** Il Prefetto, **tramite PEC**, informerà gli Enti come da ***Allegato 9 - Schema di comunicazione D.2 e D.3.***
- **ALLARME – EMERGENZA ESTERNA:** stato che si attiva quando l'evento incidentale richiede necessariamente, per il suo controllo, l'ausilio dei VV.F. e di altre strutture/enti, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato e può coinvolgere, con i suoi effetti di danno di natura infortunistica, sanitaria ed ambientale, aree esterne allo stabilimento, con valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità riferiti a quelli utilizzati per la stima della Tabella: **“Valori di riferimento per la valutazione degli effetti” al capitolo 1.2.2 Tipologia degli Scenari Incidentali**
In questa fase il Gestore, sentito anche il parere dei Vigili del Fuoco, chiede al Prefetto la dichiarazione dello stato di ALLARME-EMERGENZA. Il Gestore informa di tale richiesta, i VV.F. e gli altri soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di ALLARME - EMERGENZA riportato in ***Allegato 9 - Schema di comunicazione E*** al fine di consentire un'attivazione delle strutture. Successivamente il Prefetto informerà gli Enti, come da ***Allegato 9 - Schema di comunicazione E.1 e E.2.***
In questa fase, si ha l'intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
- **CESSATO ALLARME – EMERGENZA ESTERNA:** il cessato allarme è disposto dal Prefetto, sentito il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed i referenti per le misure ed il monitoraggio ambientale, per le attività di messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente e le altre figure presenti nel P.C.A. come da ***Allegato 9 - Schema di comunicazione F.1.***



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Il Prefetto, nell'ambito del Centro di Coordinamento Soccorsi, dichiara il cessato allarme e lo comunica agli Enti come da **Allegato 9 - Schema di comunicazione F.2 e F.3.**

A seguito della dichiarazione di cessato allarme iniziano le azioni per il ritorno alla normalità (situazione antecedente all'incidente), consentendo alla popolazione, se evacuata, di rientrare in casa

- **POST EMERGENZA:** è la fase in cui lo stato di emergenza appare superato e non si ha motivo di temere l'espandersi dello scenario incidentale. La diramazione del cessato allarme è disposta dal Prefetto, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in sicurezza, oltre che del territorio anche dell'ambiente. In detta occasione si procede ad una verifica dei livelli di inquinamento della zona ed al ripristino della normalità.

4.2 Procedure d'intervento per singolo livello di allerta (Allegato 7 - Numeri utili, Allegato 8 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE, Allegato 9 - Schema di comunicazione A, B, C, D, E, F, Allegato 10 - Procedure Operative)

Le procedure di intervento per ciascun livello di allerta sono schematizzate nei flow-chart dell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione A, B, C, D, E, F** e dettagliate nelle procedure operative dell'**Allegato 10 - Procedure Operative.**

Per la comunicazione in emergenza si fa riferimento all'indirizzario/rubrica della **Allegato 7 - Numeri utili** e alla modulistica dell'**Allegato 8 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE.**

ATTENZIONE

Gli eventi che rientrano nella tipologia di Attenzione **non attivano la fase di Preallarme e Allarme del Piano di Emergenza Esterno** ma si rende solamente necessaria una procedura informativa da parte del Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno).

- Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) **esclusivamente telefonica attua la procedura informativa** secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione A.1** e la modulistica dell'**Allegato 8.A.1 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE.**

- Il Prefetto:

- dà la comunicazione **esclusivamente telefonica** dello stato di attenzione agli Enti interessati secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione A.2** e la modulistica dell'**Allegato 8.A.2 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE.**
- dà la comunicazione **esclusivamente via PEC** dello stato di attenzione agli Enti interessati secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione A.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.A.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE.**
- chiede, tramite il portale dedicato, l'invio dei **messaggi it-alert** alla popolazione secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione A.3** e la



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

modulistica dell'**Allegato 8.A.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE** per consentire la gestione di possibili situazioni di allarmismo nella popolazione.

CESSATA ATTENZIONE

- Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) chiede la revoca dello stato di attenzione **esclusivamente via PEC**, con lo schema specifico dell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione B.1** e la modulistica dell'**Allegato 8.B.1 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
- Il Prefetto:
 - dichiara la revoca dello stato di attenzione ai soggetti interessati **esclusivamente via PEC**, con lo schema specifico dell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione B.2** e la modulistica dell'**Allegato 8.B.2 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
 - dichiara la revoca dello stato di attenzione ai soggetti interessati **esclusivamente via PEC** con lo schema specifico dell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione B.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.B.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
 - chiede, tramite il portale dedicato, l'invio dei **messaggi it-alert** alla popolazione secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione B.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.B.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.

PREALLARME

- Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) chiede la dichiarazione di preallarme **telefonicamente e successivamente via PEC** con schema specifico di intervento dell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione C.1** e la modulistica dell'**Allegato 8.C.1 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
- Il Prefetto:
 - dichiara lo stato di preallarme, **telefonicamente e successivamente via PEC**, agli Enti interessati, secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione C.2** e la modulistica dell'**Allegato 8.C.2 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
 - dichiara lo stato di preallarme, **esclusivamente via PEC**, agli Enti interessati, secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione C.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.C.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
 - chiede, tramite il portale dedicato, l'invio dei **messaggi it-alert** alla popolazione secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione C.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.C.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.

CESSATO PREALLARME

- Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) chiede la revoca dello stato di Attenzione **esclusivamente via PEC**, con lo schema specifico dell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione D.1** e la modulistica dell'**Allegato 8.D.1 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- Il Prefetto:

- dichiara il cessato preallarme, **esclusivamente via PEC**, agli Enti interessati, secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione D.2** e la modulistica dell'**Allegato 8.D.2 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
- dichiara il cessato preallarme, **esclusivamente via PEC**, agli Enti interessati, secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione D.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.D.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
- chiede, tramite il portale dedicato, l'invio dei **messaggi it-alert** alla popolazione secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione D.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.D.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.

ALLARME – EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO

Per gli eventi che rientrano nella tipologia di Allarme-Emergenza Esterna:

- il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) chiede la dichiarazione dello stato di allarme – emergenza esterna **telefonicamente e successivamente via PEC** con lo schema specifico di intervento dell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione E.1** e la modulistica nell'**Allegato 8.E.1 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.

- Il Prefetto:

- dichiara lo stato di allarme – emergenza esterna **telefonicamente e successivamente via PEC** secondo lo schema specifico di intervento dell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione E.2** e la modulistica dell'**Allegato 8.E.2 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**
- dichiara lo stato di allarme – emergenza esterna, **esclusivamente via PEC**, agli Enti interessati, secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione E.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.E.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
- chiede, tramite il portale dedicato, l'invio dei **messaggi it-alert** alla popolazione secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione E.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.E.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.

In questo caso è prevista l'istituzione del C.C.S., del P.C.A. e dell'U.C.L., la delimitazione dell'**area di interesse per la pianificazione dell'intervento in emergenza** mediante attivazione dei cancelli a cura delle forze di polizia.

CESSATO ALLARME – EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO

- il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS), sentiti i referenti per le misure ed il monitoraggio ambientale, per le attività di messa in sicurezza del territorio e dell'ambiente e le altre figure presenti nel P.C.A. dà comunicazione della fine delle operazioni di soccorso tecnico al P.C.A. il quale propone al Prefetto, telefonicamente, la revoca dello stato di Allarme-Emergenza Esterna come previsto nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione F.1** e la modulistica **Allegato 8.F.1 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- Il Prefetto:

- dichiara la fine dello stato di allarme-emergenza esterna ai Soggetti presenti al CCS e comunica **esclusivamente via PEC** agli altri soggetti interessati la fine dello stato di emergenza, come previsto nell'**Allegato 9 - Schemi di comunicazione F.2** e la modulistica in **Allegato 5.F.2**.
- dichiara la fine dello stato di allarme-emergenza esterna **esclusivamente via PEC**, agli Enti interessati, secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione F.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.F.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.
- chiede, tramite il portale dedicato, l'invio dei **messaggi it-alert** alla popolazione secondo lo schema specifico riportato nell'**Allegato 9 - Schema di comunicazione F.3** e la modulistica dell'**Allegato 8.F.3 - Tipologia di messaggi per l'attivazione e gestione del PEE**.

Il Prefetto e il Sindaco in relazione alle rispettive competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità, ambiente e protezione civile adottano se del caso le determinazioni necessarie a ricondurre la situazione a normalità.

Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno), ricevuta dal Prefetto la comunicazione della fine dello stato di allarme-emergenza comunica la fine dello stato di allarme-emergenza come da Piano di Emergenza Interno.

I Rappresentanti dei diversi Soggetti di intervento e di soccorso, presenti al CCS, comunicano la fine dello stato di allarme-emergenza alle rispettive unità operative presenti sul territorio.

5. EFFETTI SULL'AMBIENTE DELL'INCIDENTE RILEVANTE: INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZA E SUCCESSIVA FASE DI RIPRISTINO E DISINQUINAMENTO

In questo capitolo vengono affrontati gli aspetti relativi all'articolo 21 comma 4 lettera d) del D.lgs.105/2015 che prevede di "provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante".

Nel PEE andranno riportate le tipologie di effetti ambientali per gli scenari di riferimento previsti, unitamente alle misure di mitigazione e gestione degli interventi in emergenza mirati a limitare le conseguenze, mediante azioni quali, ad esempio, l'intercettazione rapida di uno sversamento ed il posizionamento di panne oleo-assorbenti, ecc., oltre alla definizione degli enti e strutture di riferimento per i successivi interventi di ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo l'incidente rilevante.

Le misure di mitigazione e contenimento previste nell'ambito del PEE sono derivate anche in riferimento al Rapporto di Sicurezza o ad altra documentazione relativa all'analisi di rischio dello stabilimento, unitamente alle conclusioni dell'istruttoria svolta dal CTR (qualora le leggi regionali prevedano una fase istruttoria anche per gli impianti di soglia inferiore, vanno considerate le eventuali prescrizioni) agli esiti delle verifiche del Sistema di Gestione della Sicurezza ed a quelle delle valutazioni AIA (ove presenti).

5.1 Effetti ambientali connessi all'incidente rilevante



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Gli incidenti con impatto ambientale, in base all'esperienza storica*, risultano associati per lo più a fenomeni di rilascio/perdita di sostanze pericolose, anche se un contributo apprezzabile è fornito dagli incendi, soprattutto in relazione all'elevato numero di componenti ambientali coinvolte e di inquinanti rilasciati, con interessamento di tutte le matrici ambientali.

L'analisi storica ha confermato che la diversa persistenza ed evoluzione delle sostanze inquinanti rilasciate nelle varie componenti ambientali interessate è direttamente connessa con le proprietà chimico-fisiche ed eco tossicologiche delle sostanze pericolose, oltre che con le caratteristiche del sito interessato.

Le sostanze maggiormente responsabili delle contaminazioni ambientali sono gli idrocarburi liquidi, anche in considerazione della loro diffusione e del loro utilizzo, in particolare il grezzo e suoi derivati, la cui prevalenza è ancora più evidente se si considerano i rilasci in ambiente acquatico.

Le conseguenze ambientali provocate dai derivati del petrolio, sulla scorta di esperienze connesse a specifici eventi di rilevanza nazionale, appaiono tuttavia meno severe, a parità di quantità coinvolte, di quelle create da altre sostanze pericolose per l'ambiente acquatico, verosimilmente per una migliore gestione dell'emergenza, come già si accennava in precedenza.

Di seguito è riportato un quadro indicativo e non esaustivo dei possibili effetti sulle matrici ambientali provocate dai rilasci di sostanze pericolose (comprese le acque di spegnimento).

Tipi di incidente	Potenziale impatto/inquinamento causato
Sversamenti di sostanze liquide pericolose	contaminazione degli habitat acquatici
	inquinamento locale del suolo
	inquinamento delle acque sotterranee
	inquinamento atmosferico
Incendi di sostanze pericolose	contaminazione degli habitat acquatici per effetto dello sversamento di acque di spegnimento e di rottura di serbatoi di stoccaggio
	inquinamento locale del suolo per effetto dello sversamento di acque di spegnimento e di rottura di serbatoi di stoccaggio
	inquinamento delle acque sotterranee per effetto dello sversamento di acque di spegnimento e di rottura di serbatoi di stoccaggio
	inquinamento atmosferico da sostanze gassose combuste e da volatilizzazione di sostanze originarie
	contaminazione localizzata e dispersa del suolo per effetto della caduta di particelle dall'atmosfera
Rilasci gassosi	generalmente inquinamento atmosferico a breve termine
	inquinamento potenziale per alcuni ambienti acquatici
Esplosione di gas	impatto ambientale generalmente minimo
	potenziali danni ecologici da effetti dell'esplosione (effetti domino)

* Tratto dal documento "Valutazione dell'impatto sull'ambiente degli incidenti rilevanti" (quaderno n.36, APAT - 2004)



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

5.2 Elementi ambientali vulnerabili

Il PEE deve individuare gli elementi ambientali vulnerabili potenzialmente interessati dal rilascio di sostanze pericolose. Relativamente al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose.

Il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 considera gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione tematica:

- beni paesaggistici e ambientali (come individuate da decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);
- aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative quali la L. n. 394/1991 e s.m.i.);
- risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino);
- risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);
- uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate).

In sede di redazione del PEE, dovranno essere individuati gli elementi ambientali vulnerabili presenti nell'area di interesse definita dal PEE stesso, anche in accordo con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale presenti sul territorio, oltre a quanto riportato nella notifica di cui all'Allegato 5 del D.lgs. 105/2015 o in altra documentazione ambientale (ad es. Autorizzazione Integrata Ambientale o Autorizzazione Unica Ambientale).

La pianificazione di una strategia d'intervento connessa alla gestione degli effetti ambientali dell'incidente rilevante dovrà tenere conto dei diversi fattori che, alla luce degli esiti critici dell'analisi delle conseguenze, risultano, per la maggior parte, già acquisiti o comunque da approfondire, quali:

- le caratteristiche della sorgente di contaminazione (ubicazione ed estensione dell'area di pertinenza dell'unità logica, attività nuova od esistente);
- la tipologia e i quantitativi presunti delle sostanze contaminanti coinvolte;
- la tipologia, localizzazione e distanza del bersaglio sensibile.

5.3 Attività per la gestione degli effetti ambientali dell'incidente rilevante

Le principali attività per la gestione degli effetti ambientali dell'incidente rilevante, si esplicano mediante le seguenti fasi:

- fase di intervento nell'ambito della gestione dell'emergenza: questa fase è attuata nell'ambito della gestione del PEE;
- fase di ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo l'incidente rilevante: questa fase è successiva alle operazioni di emergenza e soccorso previste dal PEE ed è attuata e gestita in conformità al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale".

Fase di intervento nell'ambito della gestione dell'emergenza esterna

Questa fase è relativa alle azioni di mitigazione degli effetti ambientali, in particolare delle matrici acqua e suolo, nelle operazioni di emergenza e soccorso previste dal PEE.

L'obiettivo di questa prima fase (che è comune alle altre tipologie di scenari incidentali che impattano sulla matrice aria) è dare la priorità alla tempestiva localizzazione ed



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

intercettazione del rilascio di sostanza pericolosa; seguirà la rimozione di materiali fortemente inquinanti (sedimenti, detriti galleggianti, etc.) il più rapidamente possibile. Le azioni di mitigazione delle conseguenze ambientali dell'incidente rilevante effettuate nella prima fase possono, di massima, essere:

- intercettazione della perdita;
- blocco della migrazione dei contaminanti rilasciati mediante l'utilizzo di:
 - sostanze adsorbenti/assorbenti;
 - barriere idrauliche (es. emungimenti di pozzi per interrompere la diffusione di inquinanti);
 - flocculanti;
 - panne per blocco della migrazione di inquinanti galleggianti in acqua;
 - cuscini pneumatici per blocco delle condotte fognarie;
 - pompe aspiranti idrocarburi, serbatoi galleggianti (skimmer).
- gestione delle acque di spegnimento* (es. allontanamento dal sito delle acque di spegnimento tramite ausilio di autospurghi per rifiuti speciali pericolosi ovvero accumulo con successivo trattamento/smaltimento).

Dette azioni vanno valutate e pianificate dal Gestore dello stabilimento nell'ambito del PEI, in modo che possano essere prontamente realizzabili durante l'emergenza. È comunque possibile, in funzione delle esigenze rilevate in fase di redazione del PEE, prevedere l'attivazione di ulteriori enti e strutture (es. attivazione dei Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, ecc.).

Le attività connesse con questa prima fase, afferenti alla gestione in ambito del PEE, richiedono l'intervento coordinato di più enti e l'attuazione delle seguenti complesse attività:

- intervento operativo urgente di limitazione del rischio per la popolazione e l'ambiente (compresa la sicurezza alimentare);
- informazione alla popolazione ed alle autorità locali competenti sugli effetti ambientali dell'incidente.

Ulteriori azioni di mitigazione delle conseguenze ambientali dell'incidente rilevante finalizzate alla salvaguardia della popolazione, coordinate in sede di CCS, sono riportate nella seguente tabella.

* Per quanto riguarda la gestione delle acque antincendio, è possibile fare riferimento alla linea guida "Safety guidelines and good practices for the management and retention of firefighting water: technical and organizational recommendations" del dicembre 2019, realizzata nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE - United Nations Economic Commission for Europe). Altresì è possibile far riferimento al paragrafo G.3.4 del DM 3 agosto 2015 e s.m.i.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Azioni di salvaguardia ed assistenza della popolazione all'esterno dell'impianto		
ARPA	ATS	COMUNE
Fornisce supporto tecnico in base alla conoscenza dei rischi ambientali e degli eventuali controlli effettuati e/o della documentazione in proprio possesso. Effettua, anche di concerto con l'ATS, gli accertamenti analitici per fornire informazioni sullo stato delle matrici ambientali coinvolte nello scenario incidentale mediante campionamenti, misure e/o analisi di laboratorio Fornisce, se disponibili, tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte nell'incidente. Trasmette all'ATS, al Prefetto, al Sindaco ed ai Vigili del Fuoco, i risultati dell'analisi e delle rilevazioni effettuate. Fornisce, relativamente alle proprie competenze, supporto alle azioni di tutela dell'ambiente	Invia il personale tecnico per una valutazione della situazione. Sulla base di dati forniti da ARPA e compatibilmente con i tempi tecnici, valuta i pericoli e gli eventuali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione delle matrici ambientali. Se necessario, di concerto con le autorità competenti, fornisce al Sindaco tutti gli elementi per l'immediata adozione di provvedimenti volti a limitare o vietare l'uso di risorse idriche, prodotti agricoli, attività lavorative. Fornisce al Prefetto ed al Sindaco ed ai Vigili del Fuoco, sentite le altre autorità sanitarie, i dati su entità ed estensione dei rischi per la salute pubblica e l'ambiente, ove previsto	Attiva COC e mantiene attive le strutture comunali di protezione civile (Polizia Municipale, Ufficio tecnico, Volontariato). Collabora con ARPA e ATS al fine di individuare insediamenti urbani o attività produttive che potrebbero essere messe a rischio dagli effetti ambientali dell'incidente (es. dalla propagazione degli inquinanti) Informa la popolazione sugli effetti ambientali dell'incidente rilevante e comunica le misure di protezione da adottare per ridurre le conseguenze Attua le azioni di competenza previste dal Piano Comunale di protezione civile Adotta atti di urgenza per la tutela dell'incolumità pubblica Segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione sulla revoca dello stato emergenza

Ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo l'incidente rilevante

L'intervento finale di ripristino e disinquinamento dell'ambiente consiste nel riportare il sito interessato dall'incidente alle condizioni precedenti all'evento e permette all'ecosistema colpito di riprendere la normale funzionalità ecologica.

Questa fase, successiva alle operazioni di emergenza e soccorso previste dal PEE, può avere una durata prolungata nel tempo e quindi può essere gestita mediante le procedure previste dalla normativa vigente relativa alle bonifiche, in capo agli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria.

La fase di ripristino finale comporta l'impiego di tecniche, che possono essere più o meno avanzate, per rimuovere residui di inquinamento che ostacolano l'utilizzazione del sito interessato dal punto di vista ecologico, economico, ricreativo, culturale, paesaggistico-ambientale, ecc.

Ogni evento incidentale connesso ad uno sversamento di inquinante è un caso a sé stante e non esiste un'unica soluzione per tutte le tipologie. Tuttavia, ci sono alcuni fondamentali principi nell'attuazione della risposta all'emergenza, da adattarsi a seconda della situazione e della sua evoluzione.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo l'incidente rilevante

L'intervento finale di ripristino e disinquinamento dell'ambiente consiste nel riportare il sito interessato dall'incidente alle condizioni precedenti all'evento e permette all'ecosistema colpito di riprendere la normale funzionalità ecologica.

Questa fase, successiva alle operazioni di emergenza e soccorso previste dal PEE, può avere una durata prolungata nel tempo e quindi può essere gestita mediante le procedure previste dalla normativa vigente relativa alle bonifiche, in capo agli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria.

La fase di ripristino finale comporta l'impiego di tecniche, che possono essere più o meno avanzate, per rimuovere residui di inquinamento che ostacolano l'utilizzazione del sito interessato dal punto di vista ecologico, economico, ricreativo, culturale, paesaggistico-ambientale, ecc.

Ogni evento incidentale connesso ad uno sversamento di inquinante è un caso a sé stante e non esiste un'unica soluzione per tutte le tipologie. Tuttavia, ci sono alcuni fondamentali principi nell'attuazione della risposta all'emergenza, da adattarsi a seconda della situazione e della sua evoluzione.

Il riferimento normativo per la definizione e messa in atto delle azioni necessarie al ripristino e disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante (successive alle operazioni di emergenza e soccorso previste dal PEE) è il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia Ambientale", in particolare il titolo V e s.m.i., nelle seguenti parti:

- parte III, per la tutela acque superficiali (importante nei casi in cui la sostanza pericolosa viene rilasciata ad esempio in laghi o aree sottoposte a tutela ambientale in cui si richiede un monitoraggio prolungato nel tempo);
- parte IV, per la gestione delle bonifiche;
- parte VI, fase post emergenze e del danno ambientale.

Per l'attuazione degli interventi si fa riferimento alle procedure di cui all'art.242 del medesimo decreto. Dette procedure devono essere attuate dal soggetto responsabile della contaminazione o dal proprietario del sito. Ove il responsabile non provveda o non sia identificabile a seguito di indagine condotta ai sensi dell'art.244, gli interventi vengono attuati dall'Amministrazione pubblica ai sensi dell'art.250 del Dlgs.152/06. L'Amministrazione procede con l'escussione delle garanzie fideiussorie prestate e con le azioni di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile, ove identificato.

Va inoltre considerato il D.lgs. 1° Marzo 2019, n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento", ai sensi dell'articolo 241 del D.lgs. 152/2006.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

6. PRINCIPI OPERATIVI DI CARATTERE GENERALE

Al fine di fornire delle indicazioni di carattere generale alle autorità di protezione civile ed alle strutture chiamate a concorrere negli interventi di soccorso ed assistenza, si riporta, di seguito, in ordine di importanza - e quindi di priorità - un elenco degli obiettivi cui ciascuna azione o intervento pianificato deve mirare:

- 1) allertare ed attivare gli organi aventi compiti operativi;
- 2) allertare la popolazione e porla al riparo dall'evento incidentale;
- 3) prestare soccorso alla popolazione già coinvolta, compreso il personale dell'azienda;
- 4) contenere il fenomeno incidentale;
- 5) proteggere il patrimonio pubblico e privato dagli effetti dell'evento incidentale;
- 6) tutelare l'ambiente adottando misure di ripristino e disinquinamento;
- 7) assicurare il controllo del territorio;
- 8) assicurare adeguata circolarità delle informazioni tra tutti gli organismi di protezione civile e ad ogni livello previsto;
- 9) fornire periodici aggiornamenti agli organi di stampa.

L'ordine dei citati obiettivi potrà essere modificato in ragione della reale gravità dell'evento e delle risorse effettivamente disponibili al momento dell'emergenza.

In tale ottica, ad esempio, nella scelta relativa all'autorità di protezione civile cui deve essere data, per prima, la comunicazione in ordine ad un dato evento incidentale, fermo restando l'allertamento delle strutture ordinarie di soccorso urgente, il Sindaco assume una posizione di primo piano e ciò anche - e soprattutto - in ragione del suo compito primario, quale autorità di protezione civile, di attivare e dirigere i soccorsi in ambito locale.

Il Sindaco, stante l'esigenza di assumere urgenti determinazioni in merito alle misure da adottare nei confronti della popolazione, in attesa di ricevere più puntuali indicazioni da parte degli organi tecnici (Vigili del Fuoco, AAT, ecc), disporrà le misure da adottare a tutela della pubblica incolumità sulla base degli elementi di conoscenza a propria disposizione ed, in particolare, di quelli contenuti nel presente documento.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Sindaco è coadiuvato, in termini tecnici, dal **Posto di Comando Avanzato (P.C.A.)** che rappresenta la prima cellula di comando e coordinamento operativo sul territorio.

Il Sindaco, inoltre, potrà avvalersi della propria Unità di Crisi Locale (UCL) ovvero delle strutture locali di protezione civile.

L'UCL è costituita, di norma, da:

- Il Sindaco o suo delegato;
- Il ROC - Referente Operativo Comunale;
- Il REC - Responsabile della Comunicazione;
- Un Rappresentante della Polizia Locale;
- Un Rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Il Comandante della Stazione Carabinieri;
- Il Responsabile del Volontariato di Protezione Civile.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Il Prefetto, quale autorità provinciale di protezione civile, quindi, appena avrà reso operative le strutture di comando e di coordinamento di livello provinciale - il C.C.S. ed il C.O.M. - potrà svolgere concretamente un'azione di direzione unitaria delle attività di soccorso ed eventualmente integrare il complesso delle misure già disposte dall'autorità locale di protezione civile.

In allegato, si riporta il quadro sinottico dei flussi di attivazione in caso di evento incidentale **Allegato 9 - Schema di comunicazione A, B, C, D, E, F** nonché le schede che sintetizzano i compiti di ciascun organo in relazione a ciascuna tipologia di stato di allerta/emergenza: **Allegato 10 - Procedure Operative**.

6.1 Procedure di messaggistica IT-Alert

La direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ha introdotto il **Sistema di allarme pubblico**. In particolare, la Direttiva ha stabilito che *“gli Stati membri provvedono affinché, quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati”*.

In Italia, il sistema di allarme pubblico è stato introdotto per la prima volta dal decreto-legge del 18 aprile 2019 n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), con l'obiettivo di garantire la tutela della vita umana tramite servizi mobili di comunicazione rivolti agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e stabilisce che il sistema di allarme pubblico italiano e il servizio IT-alert sono coincidenti, sono state definite e le situazioni nelle quali può essere attivato IT-alert, tra le quali sono ricompresi gli eventi di protezione civile, come definiti dal Codice della protezione civile del 2018.

Operativamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020 n.110 “Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (20G00129) ([GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020](#)) sono state regolate le modalità di attivazione del sistema IT-alert e definiti gli aspetti tecnico-operativi del servizio.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, aggiornata dalla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 febbraio 2023 recante “Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert”, ha disciplinato l'utilizzo del sistema di allarme pubblico IT-Alert con riferimento agli eventi di protezione civile e ha previsto un'estensione del periodo di sperimentazione fino al 12 febbraio 2024.

La Direttiva ha individuato i seguenti scenari di rischio di livello nazionale per i quali è previsto l'invio di un messaggio IT-alert per informare la popolazione allo scopo di favorire l'adozione delle misure di autoprotezione:

- maremoto generato da un sisma;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

- collasso di una grande diga;
- attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;
- incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;
- incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- precipitazioni intense.

Con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 19 gennaio 2024 sono state adottate le indicazioni operative afferenti all'“Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert in riferimento alle attività di protezione civile”. In particolare, tali indicazioni operative disciplinano l'emissione di messaggi di allarme pubblico che **per quanto riguarda il rischio di incidente rilevante in stabilimenti soggetti alla “direttiva Seveso” individua il Prefetto quale soggetto responsabile dell’invio, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile, della messaggistica di allertamento con apposita procedura informatica.**

7. AGGIORNAMENTO DEL PIANO, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO

L'art. 21 comma 6 del D.lgs. 105/2015 stabilisce che il PEE debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tener conto delle eventuali modifiche dello stabilimento e delle azioni di riduzione della vulnerabilità territoriale e ambientale, operata tramite l'attuazione di politiche di governo del territorio e dei relativi strumenti nelle aree a rischio di incidente rilevante.

La revisione e gli aggiornamenti del PEE devono essere comunicati dal Prefetto a tutti i soggetti interessati. La sperimentazione del PEE costituisce un elemento fondamentale per la verifica di efficacia e funzionalità il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 21 del D.lgs. 105/2015. In particolare, la sperimentazione di un PEE consente sia la verifica della correttezza delle procedure previste per i diversi livelli di allerta, sia la valutazione delle capacità operative del personale coinvolto.

Al fine di garantire uno standard addestrativo soddisfacente è stato redatto il documento “Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 105/2015” che costituisce la parte 3 delle presenti linee guida, nel quale sono definite esercitazioni di complessità differenziata, ovvero strutturate su livelli diversi di attivazione delle risorse e coinvolgimento delle strutture operative e della popolazione anche al fine di consentire la correzione di eventuali “disarmonie” e perfezionare progressivamente il piano.

La riuscita di una esercitazione dipende dal livello d'informazione e di addestramento del personale preposto alla gestione dell'emergenza e dal livello di informazione pubblica effettuata su questa tematica.

Considerato il ruolo fondamentale ricoperto dal livello di addestramento dei soccorritori e dall'efficacia dell'informazione alla popolazione, è auspicabile che siano organizzati specifici seminari e corsi di formazione rivolti ai diversi attori coinvolti nella gestione delle situazioni previste dal PEE.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

7.1 Aggiornamento ed archiviazione della documentazione

La Prefettura acquisirà dal C.T.R., così come previsto dal D.Lgs. 105/2015 gli atti adottati in ordine alla valutazione dei Rapporti di sicurezza dell'Azienda di soglia superiore. Per le Aziende di soglia inferiore saranno acquisite tutte le informazioni oggetto di notifica ai sensi del citato decreto legislativo.

La documentazione ricevuta sarà analizzata per verificare se modificare il Piano.

In caso ciò avvenga si provvede, di concerto con gli altri enti, alla modifica della scheda relativa all'azienda interessata o all'inserimento di una nuova scheda o alla sua cancellazione dal Piano.

7.2 Modifica/inserimento/cancellazione delle schede aziende

In caso di modifica/inserimento/cancellazione di una scheda azienda del Piano si provvede ad elaborare la scheda stessa (compresa la carta del modello di intervento), ad inviarla (ove opportuno) all'azienda interessata per conferma/controllo di quanto inserito, al successivo invio al Comune e quindi alla sostituzione della scheda preesistente e dei dati inseriti.

7.3 Aggiornamento dei dati sensibili

Le aziende a rischio ed i Comuni dovranno avere cura di inviare alla Prefettura le schede aggiornate in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, etc.).

8. GLOSSARIO

Termine	Definizione
Allarme-emergenza (stato di)	Stato che si attiva quando l'evento incidentale richiede necessariamente, per il suo controllo, l'ausilio dei VV.F. e di altre strutture/enti, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato e può coinvolgere, con i suoi effetti di danno di natura infortunistica, sanitaria ed ambientale, aree esterne allo stabilimento, con valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità riferiti a quelli utilizzati per la stima delle conseguenze
Attenzione (stato di)	Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all'esterno dell'attività produttiva, per come si manifesta (es. forte rumore, fumi, nubi di vapori, ecc.) potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma di preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura informativa alla popolazione.
Centro coordinamento soccorsi (CCS)	Organo di coordinamento degli interventi di assistenza e soccorso, istituito dal Prefetto.
Centro di coordinamento di ambito (CCA)	Organo di coordinamento sovracomunale comunale previsto nella pianificazione di livello provinciale.
Centro operativo comunale (COC)	Organo comunale di cui si avvale il Sindaco per coordinare le attività di soccorso, informazione e assistenza della popolazione.
Cessato allarme	Fase, subordinata alla messa in sicurezza della popolazione e dell'ambiente, a seguito della quale è previsto il rientro nelle condizioni di normalità.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Comitato tecnico regionale (CTR)	Organo collegiale presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco e composto da diversi enti (tra cui VV.F., Arpa, Inail, Regione, ATS, enti territoriali di area vasta) che effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza degli stabilimenti di soglia superiore e ne adotta i provvedimenti conclusivi.
Dispositivi di protezione individuale (DPI)	Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro ed in emergenza, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art.74 del D.lgs.81/08 e s.m.i.).
Direttore tecnico dei soccorsi (DTS)	Responsabile operativo appartenente al Corpo Nazionale dei VVf, come definito dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 e dalla Direttiva PCM del 3 dicembre 2008. Esso opera anche ai sensi dell'art. 24 del dlgs 139/06.
Effetto domino	Sequenza di incidenti rilevanti anche di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che coinvolgono, a causa del superamento di valori di soglia di danno, impianti appartenenti anche a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo esterno, ossia inter-stabilimento) producendo effetti diretti o indiretti, immediati o differiti.
Gestore	Persona fisica o giuridica che detiene o gestisce lo stabilimento o l'impianto ai sensi del D.lgs. 105/2015.
Incidente Rilevante (IR)	Un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dà luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
Posto di coordinamento avanzato (PCA)	Posto del coordinamento operativo sul luogo dell'incidente, diretto dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) e finalizzato al coordinamento delle attività di soccorso tecnico urgente, Soccorso Sanitario, Ordine e Sicurezza Pubblica, Viabilità, Assistenza alla popolazione, Ambiente. Esso è localizzato nella zona di supporto alle operazioni.
Piano di emergenza esterno (PEE)	Documento, predisposto dal Prefetto, contenente le misure di mitigazione dei danni all'esterno dello stabilimento.
Piano di emergenza interno (PEI)	Documento, predisposto dal gestore, contenente le misure di mitigazione dei danni all'interno dello stabilimento.
Popolazione	Le persone potenzialmente esposte alle conseguenze di un incidente rilevante verificatosi nello stabilimento e che quindi possono essere interessate dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna. E' compreso il pubblico presente nelle strutture e nelle aree (compresi scuole, ospedali, stabilimenti adiacenti soggetti a possibile effetto domino) che possono essere esposte alle conseguenze di un incidente rilevante e che quindi possono essere interessate dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna.
Posto Medico Avanzato (PMA)	Il PMA (G.U. del 12 maggio 2001) è un "dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario, che può essere sia una struttura sia un'area funzionale dove radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento, effettuare il triage ed organizzare l'evacuazione sanitaria dei feriti nei centri ospedalieri più idonei". Il PMA è definito nel PEE e localizzato nella zona di supporto alle operazioni.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Preallarme (stato di)	Stato conseguente ad un incidente connesso a sostanze pericolose "Seveso", i cui effetti di danno non coinvolgono l'esterno dello stabilimento e che, anche nel caso in cui sia sotto controllo, per particolari condizioni di natura ambientale, spaziale, temporale e meteorologiche, potrebbe evolvere in una situazione di allarme. Esso, in relazione allo stato dei luoghi e alla tipologia di incidente, può comportare la necessità di attivazione di alcune delle procedure operative del PEE (es. viabilità e ordine pubblico) e di informazione alla popolazione.
Prefetto	Autorità Preposta ai sensi del D.lgs. 105/2015.
Pubblico	Una o più persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Pubblico interessato	Il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'art.24 comma 1 del d.lgs. 105/2015 "Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale" o che ha un interesse da far valere in tali decisioni.
Scenario incidentale	Rappresentazione dei fenomeni connessi all'evento incidentale che possono interessare una determinata area e le relative componenti territoriali.
Scheda di informazione	Informazioni predisposte dal gestore per comunicare i rischi connessi alle sostanze pericolose utilizzate negli impianti e depositi dello stabilimento, riportate nella forma prevista dall'allegato 5 al modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23 del D.lgs. 105/2015 (Allegato 5 al D.lgs. 105/2015).
Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)	Sala operativa unica ed integrata di livello Provinciale, che ove prevista dal modello regionale, attua quanto stabilito in sede di CCS.
Sostanze pericolose	Sostanze o miscele di cui all'allegato I al D.lgs. 105/2015, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.
Stabilimento	Tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.
Unità di comando locale (UCL)	Automezzo operativo dei vigili del fuoco allestito per la direzione delle operazioni di soccorso sul luogo dell'evento. Può essere utilizzato per insediare il Posto di coordinamento avanzato (PCA).
Zone a rischio	Zone individuate tramite l'analisi di sicurezza dello stabilimento e utilizzate in fase di elaborazione del PEE, sono definite in funzione di valori dei limiti di soglia di riferimento per la valutazione degli effetti e si distinguono in: prima zona o zona di sicuro impatto, seconda zona o zona di danno, terza zona o zona di attenzione.
Zone di pianificazione	Sono le zone che vanno definite e identificate, anche mediante sopralluoghi preliminari, in fase di redazione del piano e comprendono in particolare: zona a rischio, zona di soccorso, zona di supporto alle operazioni
Zona di soccorso	È la zona in cui opera il solo personale autorizzato dal Corpo Nazionale dei VV.F. e comprende tutte le zone a rischio individuate (zona di sicuro impatto, zona di danno, zona di attenzione) nelle quali si possono risentire gli effetti dell'incidente rilevante. È definita nel PEE; può essere modificata dal DTS sulla base di condizioni contingenti che possono comunque verificarsi rispetto a quanto pianificato.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Zona di supporto alle operazioni	Area esterna alla zona di soccorso, finalizzata alle attività tecniche, sanitarie, logistiche, scientifiche e operative connesse al supporto delle operazioni da espletare. Nella zona di supporto alle operazioni sono localizzati il PCA, l'area di ammassamento soccorritori e risorse, i corridoi di ingresso e uscita verso la zona di soccorso, i cancelli rispetto all'area esterna, il posto medico avanzato (PMA) e quanto altro necessario e funzionale per la gestione dell'intervento (es. misure ambientali). Possono essere individuate distinte aree facenti parte della "zona di supporto alle operazioni" in relazione alla complessità dello scenario ed al sistema viario di ingresso e uscita dall'area stessa. È definita nel PEE e può essere modificata dal DTS sulla base di condizioni contingenti che possono comunque verificarsi rispetto a quanto pianificato.
Viabilità di emergenza	Percorsi pianificati per consentire il rapido raggiungimento delle zone di pianificazione da parte dei mezzi di soccorso, nonché per garantire il trasferimento di eventuali persone coinvolte verso gli ospedali o altri presidi sanitari. In fase di emergenza tali percorsi devono essere mantenuti fruibili e, ove necessario, dedicati al transito dei mezzi di soccorso.
Presidi sanitari e di pronto intervento	Ospedali e altri presidi operativi funzionali per la gestione dei soccorsi